



MessinaServizi Bene Comune spa - Piazza Unione Europea - 98122 Messina - codice fiscale e p.iva 03459080838

Oggetto: Gara per il “*Servizio di prelievo, trasporto, stoccaggio, recupero e/o smaltimento di rifiuti costituiti da materiale ingombrante [CER 20 03 07] e legnoso [CER 20 01 38] provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Messina – durata 24 mesi*”
Codice CIG 7566122165

QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA

Aggiornati al 24/09/2018

QUESITO N. 1:

P.to 7.3-comma h) e i) - Per soddisfare il requisito basterebbe la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 per le attività citate al punto suddetto. Il requisito, tuttavia, deve essere posseduto da tutti gli eventuali componenti di un raggruppamento ATI?. Qualora si possedesse il requisito solo parzialmente (per esempio mancasse l'attività di messa in riserva e stoccaggio rif. Pericolosi e non), quali prove (a titolo di esempio) sarebbero accettate per accertare l'adeguatezza agli standard richiesti?

RISPOSTA: Premesso che (rif. *Delibera n. 837 l'ANAC*) la certificazione di qualità, giacché questa non risulterebbe annoverabile tra i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa dell'operatore economico, è, invece, riconducibile a quei requisiti che, pur non essendo elencati nell'art. 38 del Codice (oggi dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), sono connotati da un'intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso, i requisiti di cui al p.to 7.3-commi h) e i), proprio in quanto di carattere soggettivo, dovrebbe essere posseduto sia dall'impresa capogruppo che da ciascuna impresa mandante, quindi da tutti i componenti di un eventuale raggruppamento ATI. Pertanto, in caso di possesso parziale dei suddetti requisiti, non sembrerebbe possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per come chiarito nella stessa *Delibera n. 837 ANAC* sopra citata.

QUESITO N. 2:

Sempre a proposito dei punti 7.3 commi h) e i), sono a domandare perché viene richiesto come oggetto delle certificazioni la messa in riserva, stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non, dato che la gara verte sulla gestione di non pericolosi. La scrivente risulta essere certificata per i servizi di raccolta e trasporto e conferimento di rif. Urbani speciali (pericolosi e non) e certificata, per via della gestione di un impianto di compostaggio, alla messa in riserva e trattamento rifiuti non pericolosi (così come da ord. Autorizzativa). A questo punto mi chiedo se i requisiti sono soddisfatti o meno.

RISPOSTA: Si precisa che quanto richiesto riguarda l'oggetto della certificazione di qualità che deve essere “ *... idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto...*”



MessinaServizi Bene Comune spa - Piazza Unione Europea - 98122 Messina - codice fiscale e p.iva 03459080838

Ne deriva che le indicazioni dell'oggetto della certificazione di qualità non sono vincolanti ma solo allo scopo esemplificativo in maniera che si possa valutare la pertinenza dei requisiti alla partecipazione alla gara in oggetto.

Ovviamente in tal caso, come specificato, nella certificazione di qualità risulterà un oggetto confacente alla tipologia di gara in essere che verte sui rifiuti non pericolosi. Pertanto i requisiti sono comunque soddisfatti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Benedetto Alberti